

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

CAPO II

NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI

Art. 111

Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10(1)

1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell' importo di lire 30 miliardi, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Assessore alle finanze, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all' articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.

3. Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è previsto lo stanziamento di lire 30 miliardi per l' anno 1993.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, L. R. 47/1993

Art. 112

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 113

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera uu), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 114

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera e), L. R. 15/2010

Art. 115

Modifica dell' articolo 6 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (programma 1.5.4.)

1. All' articolo 26, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, le parole << traffici internazionali >> sono sostituite dalle parole << traffici di interesse regionale, con particolare riguardo a quelli internazionali >>.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dal comma 1, fanno carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

Art. 116

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 34/2017

Art. 117

Centro internazionale del legno(programma 3.4.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale del legno di Trieste un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l' attività.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un' unica soluzione ed in via anticipata, con l' obbligo per il beneficiario di presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo il rendiconto relativo all' impiego del contributo entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione. Tale adempimento è condizione per la concessione ed erogazione dei contributi da corrispondere per gli anni successivi.
3. All' articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, la lettera a) è soppressa.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 8201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

Art. 118

Garanzie(programma 0.4.1.)

1. Sul capitolo 1213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, possono venir iscritti stanziamenti con la procedura prevista dall' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 119

Finanziamenti e contributi a favore di consorzi tra Enti locali

1. L'Amministrazione regionale, nelle more del riordino dei consorzi e delle forme associative tra Enti locali, di cui all' articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, è autorizzata a continuare a concedere ed erogare ai medesimi i finanziamenti ed i contributi previsti dalla legislazione regionale di settore.

Art. 120

Modifica della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

1. Agli articoli 28 e 29 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, la data << 1 gennaio 1993 >> è sostituita dalla data << 31 luglio 1993 >>.

Art. 121

Integrazione dell' articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23

1. All' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, dopo le parole << nel decreto di concessione >> sono aggiunte le parole << e nei limiti dell' importo delle provvidenze concesse >>.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alle provvidenze concesse dopo l' entrata in vigore della presente legge.

Art. 122

Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68, 31 agosto 1982, n. 73, e dell' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, individua direttamente gli enti beneficiari.

3. Il termine di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, è anticipato al mese di marzo di ogni anno anche con riguardo alle sovvenzioni erogate nel 1992.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 123

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera i), L. R. 27/2017

Art. 124

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009

Art. 125

Partecipazione finanziaria dei soci ai Consorzi garanzia fidi

1. A decorrere dall' 1 gennaio 1995 i conferimenti da parte dell' Amministrazione regionale ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali sono subordinati alla condizione prevista dall' articolo 15, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 57, comma 5, L. R. 29/1996

Art. 126

Programmazione finanziaria nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di consentire una razionale e funzionale utilizzazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, con successivo provvedimento legislativo, l'Amministrazione regionale provvede a ridefinire, a livello regionale, l'assetto delle attribuzioni in materia, con particolare riguardo al sistema dei servizi di linea in regime di concessione e dei servizi in regime di autorizzazione.
2. Tra i parametri da assumere a riferimento per definire i criteri relativi alla determinazione dei contributi annuali di esercizio, si deve considerare il numero dei passeggeri trasportati, delle diverse linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime.
3. Non verranno comunque finanziate quelle linee di trasporto pubblico locale che costituiscono duplicazione di servizio già effettuato da linea ferroviaria.

Art. 127

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997

Art. 128

Programmazione nel settore del trasporto pubblico locale

1. Nelle more della predisposizione del piano di bacino del trasporto pubblico locale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 127, al fine di una più funzionale utilizzazione delle risorse destinate al settore, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e sentito il parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, può adottare:
 - a) il programma delle linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime per ciascuna azienda di trasporto, sia urbano che extraurbano, assistibili

con i contributi annuali di esercizio di cui alla legge regionale n. 41/1986;

b) programmi specifici, anche su proposta delle Amministrazioni provinciali, per particolari problematiche concernenti la mobilità delle persone o per particolari aree in cui si avverta l' esigenza della ristrutturazione dei servizi esistenti, istituendo, modificando o sopprimendo le unità di gestione o i singoli servizi di trasporto pubblico locale, sia regionali che comprensoriali, previa consultazione, in quest' ultimo caso, delle Amministrazioni provinciali interessate.

Art. 129

Modificazione della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

1. L' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Art. 130

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

2 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Art. 131

Scuola Musaicisti del Friuli

1. Gli interventi finanziari a sostegno del Consorzio per la Scuola Musaicisti del Friuli, di cui alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15, devono intendersi disposti a favore dell' Ente subentrato nella gestione della Scuola stessa secondo quanto previsto dall' articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 132

Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

1.

(ABROGATO)

(1)

2. All' articolo 17 della legge regionale n. 47/1991 il comma 4 è abrogato.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993

Art. 133

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 134

Utilizzazione dei fondi statali assegnati ex articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19

1. L' importo complessivo di lire 4.000 milioni, derivante dalle assegnazioni statali che saranno erogate per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, relativamente alle quote per gli anni 1991 e 1992, saranno destinate, nella misura sottoindicata, al finanziamento degli interventi previsti dalle seguenti disposizioni, a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fianco di ciascuna indicati:

a) lire 500 milioni per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, relativamente al settore dell' artigianato, sul capitolo 8046;

b) lire 500 milioni per le finalità di cui all' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 8450;

c) lire 800 milioni per le finalità di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sul capitolo 8314;

d) lire 1.000 milioni per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 994;

e) lire 1.200 milioni per le finalità di cui all' articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 2932.

Art. 135

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 997.679 milioni, suddiviso in ragione di lire 682.211 milioni per l' anno 1993, lire 69.984 milioni per l' anno 1994 e lire 245.484 milioni per l' anno 1995, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

2. Nell' ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 81.470 milioni per l' anno 1993 e di lire 55.030 milioni per l' anno 1994 e parallelamente un maggior onere di lire 136.500 milioni per l' anno 1995 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 87.075 milioni, suddiviso in ragione di lire 28.540 milioni per l' anno 1993, lire 33.480 milioni per l' anno 1994 e lire 25.055 milioni per l' anno 1995.

Art. 136

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha effetto dall' 1 gennaio 1993.